

C.U.

N. 521/14 REG.PROV.CAU.  
N. 02069/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2014, proposto da:

Ccc Cantieri Costruzioni Cemento Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Garibaldi 43;


Matarrese Srl, Gianluca Loliva, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Garibaldi 43;

*contro*

Autorita' Portuale di Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

*nei confronti di*

Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto



presso Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del 25.8.2014, prot. n. 10209/SG/GARE, con cui l'Autorità Portuale di Taranto ha concluso il procedimento di secondo grado annullando d'ufficio il Decreto n. 126/2013 di aggiudicazione della gara in favore del raggruppamento CCC/Matarrese/Icotekne 'per difetto del requisito di regolarità contributiva ex art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs 163/2006 in capo ai componenti Salvatore Matarrese s.p.a e Ing. Gianluca Loliva';
- del decreto n. 94 del 28.8.2014 con cui la medesima Autorità Portuale di Taranto ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore del costituendo R.T.I Consorzio Stabile Grandi Lavori srl/Impresa Ottomano;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avviso di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della l. 241/90 di cui al foglio 9376 del 25.7.2014, la comunicazione di cui al foglio 9603 del 31.7.2014 e, ove occorra, i DURC emessi dalla Cassa Edile: prot. 29181530 del 14.3.2014, prot. 29181580 del 14.3.2014, prot. n. 29181424 del 14.3.2014, prot. 29919298 del 6.5.2014 e quelli ivi citati relativi alla posizione della Salvatore Matarrese s.p.a;
- della Certificazione di regolarità contributiva protocollo INARCASSA 1441815. del 19.05.2014 relativa alla posizione dell'ing.



Gianluca Loliva;

- dell'eventuale contratto sottoscritto con il raggruppamento Consorzio Grandi Lavori/Ottomano/Favellato, con espressa domanda di subentro;
- e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Taranto e di Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Luigi Quinto, anche in sostituzione di Pietro Quinto, Giovanni Pedone, Giovanni La Fauci, in sostituzione di Angelo Clarizia, Saverio Sticchi Damiani;

Ritenuto che l'impugnato annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore dell'ATI ricorrente appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, giustificata dalle seguenti considerazioni:

la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione è

demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto, sicchè ciò che risulta rilevante, sul piano formale, è che la regolarità/ irregolarità sia attestata con i predetti certificati;

non appare rilevare la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale, in quanto l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante;

nella specie, la posizione contributiva dell'aggiudicataria non risulta ininterrottamente regolare in quanto è certo che i DURC del 14.3.2014 e del 6.5.2014 non risultano regolari con riferimento al versamento di premi e accessori per gli anni 2013-2014, sicchè gli stessi legittimamente inficiano anche l'aggiudicazione definitiva;

tale circostanza, oltre a incidere negativamente sulla regolarità contributiva e previdenziale della ricorrente al momento della dichiarazione prodotta in sede di partecipazione alla gara (23.1.2013) e al momento dell'aggiudicazione (20.11.2013), evidenzia la medesima irregolarità anche nelle more del perfezionamento della cessione del ramo d'azienda stipulato in data 8.2.2014;

con riferimento a tale istituto, l'art.51 consente al cessionario o all'affittuario (ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) di essere ammesso alla gara,



all'aggiudicazione, alla stipulazione previa verifica dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal codice degli appalti pubblici;

la disposizione citata infatti non prevede l'operatività, nei confronti della stazione appaltante, della cessione/affitto del ramo d'azienda al momento della stipula della stessa, demandandola piuttosto alla previa verifica dei requisiti citati, in assenza della quale l'atto (per quanto efficace tra le parti) non determina immediatamente alcuna sostituzione della cedente nella procedura di gara con la cessionaria/affittuaria, né alcun altro effetto automatico nei confronti della stazione appaltante;

a ciò aggiungasi che, da un lato l'art. 116 stabilisce che le cessioni di azienda e gli atti di scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle stazioni appaltanti fino a che il cessionario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti e, dall'altro, l'art. 1406 c.c. stabilisce che ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se non ancora eseguite, ma purché l'altra parte vi consenta;

ne deriva, come inevitabile corollario, che nelle more della verifica



dei citati requisiti e quindi dell'effettiva ammissione, aggiudicazione della gara al cessionario, il cedente deve mantenere il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e l'aggiudicazione; peraltro, la sostituzione del cessionario al cedente non determina l'irrilevanza della situazione di irregolarità contributiva nella quale il cedente versava;

nella specie, a prescindere dalla inoperatività della cessione nei confronti della stazione appaltante alla data del 14 marzo 2014 (ossia nel periodo di riferimento di DURC irregolare), non avendo la stessa proceduto alla verifica dei requisiti della cessionaria, è certo che quest'ultima non risultava ancora in possesso dell'attestazione SOA, ossia di uno dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in questione e, quindi, non poteva essere ammessa, né poteva risultare aggiudicataria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

Respinge l'istanza cautelare di cui in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 novembre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 9 OTT. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avv. Nino DELLO PREITE

SI RILASCIÀ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
A RICHIESTA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI LECCE.

9 OTT. 2014  
Lecce, \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE  
Avv. Nino DELLO PREITE

